



## COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

### PROVINCIA DI FROSINONE

### Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE STRAORDINARIA ED URGENTE IN 1^ CONVOCAZIONE  
N. 22 DEL 29 aprile 2016

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L' ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:13 e in prosieguo nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	QUADRINI VINCENZO	X		9	D'ORAZIO VINCENZO	X	
1	QUADRINI MASSIMILIANO	X		10	CARINGI ANGELO	X	
2	D'AMBROSIO SARA	X		11	MARZIALE LUCIO	X	
3	PALLESCHI LAURA	X		12	DI PUCCHIO ANTONELLA	X	
4	PANTANO ILARIA	X		13	MANCINI ANGELA	X	
5	SCALA GIANNI	X		14	TOMASELLI MAURO		X
6	MANCINI MONICA	X		15	TROMBETTA GIORGIO	X	
7	ROMANO FRANCESCO	X		16	ALTOBELLI ENZO	X	
8	ROMANO PIERLUIGI	X					

Consiglieri presenti n. 16 Assenti n.1

Presiede il Presidente Vincenzo D'Orazio

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consigliere Antonella Di Pucchio giustifica l'assenza del Consigliere Tomaselli Mauro.

Il Consigliere Mancini propone di fare un minuto di silenzio per il bombardamento dell'ospedale di Aleppo.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 ) il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri -Dott. Ettore Salvati.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Ilaria Pantano , Romano Pierluigi e Altobelli Enzo.

Il Presidente dispone un minuto di raccoglimento.

Si da atto che il consigliere Marziale uscito dall'aula alle ore 19:51 è successivamente rientrato alle ore 20:04 ed è presente.

## Il Consiglio Comunale

Udita la relazione degli intervenuti sulla presente proposta di deliberazione, di cui all'allegato verbale trascritto a seguito di avvenuta registrazione, altresì riprodotto su cd e depositato in formato cartaceo agli atti di ufficio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune con apposito link.

**VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70). Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2016. ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 20, 671, 678, 684, 735, 837 e 838 che entrano in vigore il 30/12/2015 e delle disposizioni di cui ai commi 172, 173, 174, 175 e 569 che entrano in vigore il 31/12/2015.

**VISTI** gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che hanno istituito l'Imposta Municipale Unica (IMU);

**VISTO** altresì il D.lgs. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il sopraindicato decreto rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

**VERIFICATO** che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**PRESO ATTO** che la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**VERIFICATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

**EVIDENZIATO** che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

**RILEVATO:**

che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

che il comma 6, articolo 13 del Decreto Legge 201/2011 convertito con Legge 214/2011, che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";

che il successivo comma 7 dispone: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";

che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

**PRESO ATTO** che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

**VERIFICATO** che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla



*individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;*

**PRESO ATTO** che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

**VERIFICATO** che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

**ATTESO** che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

**CONSIDERATO:**

**che** le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

**che** il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

**EVIDENZIATO** che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014 e smi, è statuito che "per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011."

**Ricordato** che il comma 10 lettera b) della cd legge di stabilità 2016 prevede uno "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;"

**Ricordato** che a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

**RICORDATO** che anche il nostro comune è inserito nell'elenco di cui alla Circolare 9/1993 quale comune totalmente montano

**VISTO** il vigente "Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Deliberazione Commissariale n.5 del 12.5.2014;

**CONSIDERATO** che il gettito Imu per l'anno 2016 può essere ottenuto applicando alla base imponibile l'aliquota allo 0,55% per le abitazioni principali e le relative pertinenze e un'aliquota base "ordinaria" al 0.95% , confermando così le aliquote già stabilite per il 2015:

Oggetto di imposta	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze al netto delle detrazioni di legge.	0,55%
Altri fabbricati, aree edificabili	0,95%
Terreni agricoli	Esenti per legge

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis.* ";

**ACQUISITI** i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio II, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, in riferimento al parere di regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio III in riferimento al parere di regolarità contabile allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITO** altresì il parere del Revisore Unico;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

Con votazione legalmente resa che ha avuto il seguente esito:

Astenuti: //; Favorevoli: 12; Contrari: 04 (Di Pucchio; Trombetta; A. Mancini; Altobelli)

### **DELIBERA**

- 1) di determinare le aliquote IMU - IUC per l'anno 2016 così come di seguito specificato:
  - a. Aliquota 0,95% Aliquota ordinaria di base;
  - b. Aliquota 0,55% Aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale con categoria catastale A1, A8 ed A9 e relative pertinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- 2) di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.

Con separata votazione che ha avuto il seguente esito:

Astenuti: //; Favorevoli: 12; Contrari: 04 (Di Pucchio; Trombetta; A. Mancini; Altobelli)

la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, recante il TUEL.

**Oggetto: Determinazione ai fini dell'applicazione IMU e TASI dei valori delle aree fabbricabili per l'anno 2016;**

**Oggetto: Approvazione Aliquote IMU per l'anno 2016;**

**Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Unica Comunale TASI – Anno 2016;**

**Oggetto: Approvazione aliquota addizionale IRPEF – anno 2016.**

PRESIDENTE: do la parola all'assessore Caringi. ASSESSORE CARINGI: grazie presidente. Anche in questo caso vorrei abusare della bontà del consiglio comunale e fare un unico intervento per parlare delle ultime quattro delibere all'attenzione del consiglio, che sono appunto la determinazione dell'applicazione Imu Tasi delle aree fabbricabili, l'approvazione dell'aliquota Imu 2016, l'approvazione dell'aliquota Tasi 2016 e l'approvazione dell'addizionale Irpef 2016. Faccio un unico intervento anche perché si tratta in tutti e quattro i casi di una conferma di quelle che sono le aliquote vigenti, delle tariffe vigenti. Nel primo caso per quanto riguarda le aree fabbricabili i valori sono stati confermati, cioè € 40 zona B zona Prg-Ru, € 40 zona C zona Prg-E1, € 40 zona C zona Prg E2, € 25 zona D zona Prg industriale, € 35 zona F Sg1 Prg e € 35 zona F Sg2. Sono quindi le stesse tariffe dell'anno scorso che vengono confermate. Per quanto riguarda l'aliquota Imu c'è una conferma dello 0,55% per l'abitazione principale e relative pertinenze al netto di quelle che sono le detrazioni previste dalla legge. 0,95% per quanto riguarda altri fabbricati ed aree edificabili. È confermata l'esenzione per legge dei terreni agricoli. Per quanto riguarda la Tasi c'è una conferma delle tariffe dell'anno scorso. In questo caso però a differenza di quanto avevamo deliberato con delibera di giunta comunale 171 del 22 dicembre, siccome successivamente sono intervenute disposizioni legislative che hanno previsto l'esenzione delle prime case ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze. Quindi andiamo confermare quanto avevamo detto con quella delibera di giunta comunale ad eccezione della tariffa relativa alle abitazioni principali e relative pertinenze che viene tolta e viene portata a zero. Mentre viene confermata l'aliquota Tasi dell'1,1% per gli altri immobili, dell'1,1% per le aree fabbricabili e di 1% per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale. L'ultima delibera è quella dell'addizionale comunale Irpef che è stata confermata come gli anni precedenti allo 0,8%. Ecco, in maniera molto succinta. Chiedo al consiglio comunale di procedere all'approvazione di queste quattro delibere che riepilogo; determinazione ai fini dell'applicazione Imu e Tasi dei valori delle aree fabbricabili nell'anno 2016, approvazione dell'aliquota Imu anno 2016, approvazione imposta unica comunale Tasi anno 2016 e per ultima approvazione aliquota dell'addizionale Irpef anno 2016. Procediamo chiaramente a votazioni separate. Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore. Chi prende la parola? Prego consigliere Mancini. CONSIGLIERE MANCINI: grazie. Molto brevemente per dire che il termine conferma che ha usato Caringi... si conferma il massimo infatti. Andiamo confermare il massimo della tassazione ai cittadini su tutto. Quindi andiamo a prevedere quel minimo di agevolazioni o esenzioni che sono previste per legge, non di più. Quindi resta tutto al massimo. In due anni non siete riusciti a spostare nulla, anche se... questo la capogruppo in altri... oggi non l'ha detto ma in altri casi lo ha fatto presente. Anche se una serie di misure del Governo vi sono anche venute incontro. Anche se avete spalmato i mutui, anche se avete fatto ancora altri debiti sui mutui, anche se state raschiando il fondo del barile prendendo i soldi dalle tasche della gente in modo indiscriminato ed indifferenziato. A questo punto dire si conferma è un escamotage per non dire siamo comunque al massimo della tassazione, non siamo riusciti a fare altro malgrado avete trovato un bilancio più sano di quello che avevate lasciato; con meno debiti proprio perché i tre anni di buio erano stati tre anni di luce sul bilancio. E questo credo di doverlo rivendicare anche in virtù del lavoro che ha fatto in quel periodo Antonella Di Pucchio. Quindi in questo senso andate a confermare il massimo su tutto senza agevolare su nulla i cittadini. Quanto poi al fatto di dire che abbiamo fatto delle proposte operative concrete, quindi senza venire a fare qui una opposizione da barricate, un'opposizione strumentale noi veniamo punto su punto e vi diciamo perché siamo contrari. E vi diciamo dove questo tipo di politica secondo noi fa male alla città. Abbiamo fatto però anche delle proposte concrete e rispetto alle quali con misure di buon senso che potevano essere prese già oggi e invece anche queste rinviate senza però dire in cambio i cittadini quali servizi hanno, che cosa viene offerto. Senza aver sentito nulla anche da parte degli altri che fanno parte della giunta. Perché qua poi il teatrino

politico che si svolge è chiaro. Il sindaco non parla mai. E già questo è un dato inquietante. Perché un sindaco che non parla, che non interviene, non spiega alla città il perché di misure così gravi economicamente su una popolazione che è devastata dalla crisi, che è una crisi epocale, che si è capito non è una crisi transitoria. Quindi di transitorio non c'è nulla. Di una città che non ha posti di lavoro che si regge ancora su quei quattro pensionati vivi, su quelle tre pensioni al minimo che ancora arrivano. Un sindaco che non parla alla propria città è un sindaco che veramente inquieta politicamente. Diventa una presenza ingombrante ed inquietante per questo consiglio e per la città. E democraticamente questo tipo di atteggiamento è veramente diventato insopportabile. Il figlio... perché del figlio del sindaco si tratta che fa il capogruppo è pure impreciso quando parla. Forse si dovrebbe leggere gli atti meglio. Anche qui è imbarazzante avere un sindaco e un capogruppo padre e figlio. Vorrei continuare nell'imbarazzo democratico di questa sinistra. E poi c'è Caringi. Poi il nulla. Dopo Caringi il nulla. Il nulla della giunta, perché questa giunta poi cade nel nulla. Ed è ancora più imbarazzante che l'assessore alle politiche sociali non abbia nulla da dire. È ancora più imbarazzante che si rinvii il tutto al bilancio. Sappiatelo già, è ovvio che sul bilancio su queste faccende noi non solo le diremo ma verremo ferratissimi, preparatissimi tutti quanti. Poi c'è la Di Pucchio alla quale non dovete insegnare nulla ma più di qualcuno ha da apprendere qualcosa, a partire da me. Su quelle faccende noi torneremo puntualmente. Ma che non si dica nulla, questo silenzio è veramente inquietante. Perché voglio fare un paragone chiaro nella chiarezza che mi contraddistingue. Per i mafiosi la mafia non esiste, questo è il dato che ci insegna la storia. Per la camorra questa zona non esiste. Pure questa è la zona dove si sono venuti a riciclare i soldi della camorra. Questo io lo paragono a certi silenzi che politicamente sono pesanti e imbarazzanti. E culturalmente secondo me hanno purtroppo appreso molto da questo tipo di modalità che fanno di questo territorio ancora un territorio di silenzi. Che fanno di questa giunta una giunta che non parla con qualche consigliere che appena eletto già è stato tirato fuori dalla maggioranza però continua a rimanere agganciato alla maggioranza. Sa il consigliere in questione che la maggioranza lo ha scaricato appena eletto. Però non se ne parla. Bisogna stare in silenzio. Quindi quella che voi fate è la politica del silenzio, che è un silenzio inquietante dal punto di vista democratico. Perché qui non veniamo a discutere dei nostri problemi personali, qui si parla di una città. E quando un sindaco, quando gli amministratori ed assessori in carica non parlano alla città vuol dire che dal punto di vista democratico, dal punto di vista della garanzia della trasparenza amministrativa voi avete molto da nascondere. Questo è il punto. Non solo a livello di tasse di quello che state facendo ma di come lo state facendo e di come state andando avanti. Questo noi lo sappiamo e vigiliamo. Tutto qui. PRESIDENTE: mi scusi consigliere Mancini ma questa affermazione non ti è consentita. Non te la consento qui in aula. Perché io credo di rappresentare un consiglio onesto sotto tutti gli aspetti fino a prova contraria. Questa affermazione io la respingo al mittente. CONSIGLIERE MANCINI: non era questa la cosa, non era sull'onestà. PRESIDENTE: chiedo scusa dell'interruzione però non le posso consentire questo atteggiamento. CONSIGLIERE MANCINI: chiedo scusa al presidente e chiedo scusa anche... non vorrei che il mio discorso venisse in qualche modo equivocado. Anche perché se fosse... PRESIDENTE: allora spieghi meglio. CONSIGLIERE MANCINI: il punto è politico, riguarda appunto una politica del silenzio che purtroppo ha un parallelismo importante ed inquietante su altri campi. Questo io sto dicendo. Che il silenzio e amministrare una città con il silenzio non è democratico. Questo sto dicendo. Grazie. PRESIDENTE: adesso si è spiegata molto meglio. Grazie. Chi prende la parola? Se non ci sono interventi passiamo al voto. Votiamo punto per punto. Punto numero tre. Chi si astiene? Chi è favorevole? 12. Chi è contrario? 4. Immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? 12. Chi è contrario? 4. Passiamo alla votazione del punto quattro. Chi si astiene? Chi è favorevole? 12. Chi è contrario? 4. Votiamo l'immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? 12. Chi è contrario? 4. Passiamo al punto cinque. Chi si astiene? Chi è favorevole? 12. Chi è contrario? 4. Immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? 12. Chi è contrario? 4. Punto sei. Chi si astiene? Chi è favorevole? 12. Chi è contrario? 4. Immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? 12. Chi è contrario? 4. Ringrazio tutti i presenti, la seduta è sciolta.



**COMUNE DI ISOLA DEL LIRI**  
**(Provincia di Frosinone)**  
**II SERVIZIO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:**

“Approvazione Aliquote IMU per l’anno 2016”

**Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.**

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Isola del Liri, li 26.04.2016

**Il Responsabile del Settore 2°**  
**(Dott. Alessandro Cerrone)**



# Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

## PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: approvazione Aliquote IMU per l'anno 2016.

In ordine alla proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole.

Isola del Liri, li 26-04-2016

IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. Aurelio Gaffi



# Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

## PARERE DEL RESPONSABILE SUPLENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO:** approvazione Aliquote IMU per l'anno 2016.

In ordine alla regolarità tecnico-contabile (ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000) si esprime parere favorevole.

Isola del Liri, li 26-04-2016

IL RESPONSABILE SUPLENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Gianluca Cellupica



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Vincenzo D'Orazio

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. Ettore Salvati

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Isola del Liri [www.comune.isoladelliri.fr.it](http://www.comune.isoladelliri.fr.it) – Sez. Albo Pretorio “On Line” il giorno 11 MAG. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, li 11 MAG. 2016

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
F.to Sig.ra Anna Maria Fiorelli

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Ettore Salvati

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri li, 11 MAG. 2016



Il Segretario Generale  
Dott. Ettore Salvati

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Il Segretario Generale  
Dott. Ettore Salvati